SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

(47ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Tutela della produzione della manna » (1424) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE *f.f. relatore* *Pag.* 445, 446, 447, 448, 450, 453
CARELLI . 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453
DESANA 449
DI ROCCO . . 446, 447, 448, 449, 450, 452
FERRARI 448, 449, 450
RISTORI 447
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 447, 448, 450, 452, 453
ZACCARI 447, 449, 450

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Desana, Di Rocco, Ferrari, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Tutela della produzione della manna » (1424)

PRESIDENTE, *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela della produzione della manna ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Pajetta, svolgerò io stesso la relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento tende a regolamentare la produzione della manna in modo più efficace di quanto non sia stato fatto finora. Pur esi-

stendo, infatti, disposizioni legislative in materia, emanate nel 1937, la produzione della mannite pura da frassino non è mai stata sufficientemente tutelata rispetto alla produzione della mannite artificiale; con la conseguenza che la prima si è andata sempre più deprezzando a causa della concorrenza della seconda, e che tale deprezzamento si è risolto in un grave danno per l'economia dei comuni siciliani produttori appunto di mannite pura.

È quindi necessaria, come dicevo, una più precisa regolamentazione della materia, e a tale scopo si vuole, attraverso il disegno di legge, assegnare a ciascun tipo di mannite una propria denominazione obbligatoria, che in modo preciso e costante si riferisca alla materia prima da cui il prodotto è derivato, imponendo inoltre, per un più efficace controllo da parte delle competenti autorità, l'osservanza di rigorose prescrizioni circa la fabbricazione ed il confezionamento per la vendita della mannite. Questo non solo a tutela della genuinità del prodotto a favore dei consumatori, ma anche a tutela delle stesse qualità intrinseche delle due produzioni; perchè un conto è la produzione della manna da frassino — la quale presenta caratteristiche chimiche e biologiche ben specificate — e un altro è la produzione della mannite artificiale.

Per la evidente utilità che il disegno di legge presenta, non posso che raccomandarlo all'approvazione dei colleghi.

D I R O C C O . Dopo la chiara relazione dell'onorevole Presidente non avrei da aggiungere che l'invito alla Commissione di voler approvare il disegno di legge il quale — pur nella sua limitata estensione — rientra in quel quadro di tutela delle produzioni agricole che è stato predisposto dal Governo e dal Parlamento nell'interesse tanto dei consumatori che dell'agricoltura stessa. Oltretutto sono lieto che l'interesse di carattere generale del provvedimento coincida con l'interesse particolare di alcuni comuni siciliani produttori di mannite pura, i quali — come diceva l'onorevole relatore — hanno da qualche tempo visto diminuire le proprie entrate a seguito della concorrenza della manna artificiale, nonchè venire meno un'attività che vantava tradizioni secolari; il che è un male anche perchè il prodotto naturale, pur non presentando notevoli differenze da quello fabbricato sinteticamente dall'industria, contiene tuttavia ben altre proprietà che non quest'ultimo, come tutti i prodotti puri.

Quindi, senza entrare nei particolari del disegno di legge, che è stato studiato in maniera da garantire effettivamente la tutela del prodotto — anche se, ripeto, in forma limitata — oltre a manifestare il mio compiacimento per l'iniziativa del Governo rinnovo l'invito ai colleghi di voler approvare nella sua forma integrale il testo sottoposto al nostro esame.

C A R E L L I . Sono anch'io d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge. Desidero però mettere in guardia i colleghi dai pericoli di un'approvazione affrettata e non meditata.

Siamo d'accordo sulle varie denominazioni stabilite dagli articoli 1 e 2; siamo d'accordo sull'obbligo di vendere i prodotti in involucri sigillati muniti di uno speciale marchio di garanzia... Ma non possiamo non trovare fuori luogo la disposizione contenuta nell'articolo 4, disposizione mediante la quale si dispensano dal suddetto obbligo, almeno per quanto riguarda la mannite venduta in dosi terapeutiche, le farmacie. Come possiamo, infatti, essere certi che il farmacista — dovendo e potendo vendere la mannite, la quale è un blando lassativo per adulti e bambini, in dosi sciolte e non in confezioni chiuse — venda realmente il prodotto proveniente dalla manna pura?

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Vi sono le garanzie di fabbricazione.

C A R E L L I . L'articolo, stabilendo testualmente che la disposizione riguardante gli involucri sigillati « non si applica per la mannite venduta nelle farmacie a dosi terapeutiche » può dare facilmente adito a contraffazioni.

Ad ogni modo, ripeto, io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge che viene in questo momento molto a proposito. Prego però i colleghi di voler tenere presenti le mie osservazioni, anche per il futuro.

R I S T O R I . Pur dichiarandomi, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, favorevole all'approvazione del disegno di legge tendente alla protezione del prodotto naturale, debbo unire le mie perplessità a quelle espresse dal senatore Carelli sull'opportunità della deroga concessa alle farmacie. D'altra parte bisogna considerare le difficoltà pratiche che sorgono in occasione della distribuzione del prodotto in piccole dosi.

D I R O C C O . La questione potrebbe essere risolta col confezionare la mannite in compresse. Si tratta di particolari tecnici da studiare in sede più adatta; la Commissione potrebbe quindi semmai presentare un ordine del giorno in questo senso.

C A R E L L I . Sono d'accordo.

Z A C C A R I . Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, mediante i quali si mira a distinguere la « mannite pura da manna » dalla « mannite da succhi zuccherini » e dalla « mannite sintetica da glucosio », ritengo non vi sia nulla da obiettare, rientrando le suddette distinzioni nella sistematica della tutela dei prodotti naturali.

Desidero invece fare alcune osservazioni in merito all'articolo 6, la cui applicazione — come mi è stato fatto giustamente notare — sarebbe addirittura impossibile. Secondo i primi due commi di tale articolo, infatti, se nello stesso stabilimento in cui si produce mannite pura da manna vengono prodotte anche manniti di diverse origini, « è fatto obbligo ai produttori di eseguire le lavorazioni in tempi diversi »; inoltre le ditte interessate dovrebbero dare notizia, all'organo di controllo, dell'inizio di ciascun ciclo di lavorazione. Ora i cicli di lavorazione della manna durano tutto l'anno; ragione per cui, approvando l'articolo in questione, obbligheremmo i produttori i quali si occupano della lavorazione di tutti i tipi di mannite a far funzionare contemporaneamente diversi stabilimenti, con grave, comprensibile disagio per i produttori stessi.

Quanto poi alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in questione — disposizione che prescrive l'obbligo di usare per la vendita dei vari tipi di prodotto involucri di colorazione differente — ritengo che con essa si vadano a ledere i diritti di marchio di prodotti già affermati sul mercato, con notevole turbamento del mercato medesimo. A mio avviso le specifiche denominazioni dettate dagli articoli 1 e 2 sono più che sufficienti ad evitare confusioni.

Mi permetto pertanto di far presente alla Commissione la necessità di approfondire la situazione, al fine di raggiungere veramente lo scopo che il disegno di legge si è prefisso; scopo che è quello, come è già stato rilevato, di tutelare il prodotto naturale, e non può essere certo raggiunto attraverso turbamenti nel campo della produzione.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io non rifiuterò certo di prendere in considerazione eventuali emendamenti; vorrei però pregare gli onorevoli senatori di voler concedere la loro approvazione al testo originario del disegno di legge, che appare sufficientemente idoneo a garantire la genuinità del prodotto anche a detta di un esperto della materia, quale è il senatore Di Rocco.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La « mannite » ricavata dalla lavorazione della manna da frassino di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1773, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928, n. 3144, deve essere posta in commercio con la denominazione obbligatoria di « mannite pura da manna ».

Sono vietate la vendita e la somministrazione sotto la denominazione di « mannite pura da manna » di sostanze diverse dal prodotto indicato nel primo comma, nonchè la vendita e la somministrazione di prodotti ottenuti miscelando la « mannite pura da manna » con sostanze di origine diversa.

(*È approvato*).

Art. 2.

La mannite non ricavata dalla lavorazione della manna da frassino deve essere venduta e somministrata con la denominazione obbligatoria di « mannite da succhi zuccherini », se ottenuta con la fermentazione di tali succhi, oppure di « mannite sintetica da glucosio », se ricavata dal glucosio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le denominazioni obbligatorie indicate nei precedenti articoli devono essere riportate sugli involucri racchiudenti i prodotti ed in caratteri di stampa uguali per altezza e per colorazione. Devono essere anche riportate nella fatture e polizze di carico, lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione del prodotto.

(*È approvato*).

Art. 4.

I prodotti indicati negli articoli 1 e 2 devono essere venduti in involucri sigillati, recanti oltre la denominazione anche l'indicazione del peso netto, del nome e della sede della ditta preparatrice.

Tale disposizione non si applica per la mannite venduta nelle farmacie a dosi terapeutiche.

C A R E L L I . Non sarebbe possibile, a proposito di quanto è stato dianzi osservato circa l'ultimo comma dell'articolo, prescrivere la preparazione di confezioni sigillate da un grammo, o da due, o da tre grammi, in modo da poter sopprimere il secondo comma?

F E R R A R I . Vi è il problema della conservazione, dovendo la mannite essere conservata in vetro, a causa delle sue caratteristiche igroscopiche.

D I R O C C O . Oltretutto non si può rischiare di far costare più le bustine della mannite in esse contenuta!

C A R E L L I . Si potrebbero mettere le bustine in recipienti di vetro. Comunque debbo convenire con l'osservazione del collega Di Rocco, ragione per cui non insisto.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di particolari tecnici che non riguardano il testo del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli involucri contenenti la « mannite pura da manna » devono essere muniti di uno speciale marchio di garanzia.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno stabilite la forma e la misura del marchio e le modalità del suo uso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Qualora la produzione ed il conferimento di « mannite pura da manna » avvenga in stabilimenti nei quali si producono e confezionano anche manniti di diversa origine è fatto obbligo ai produttori di eseguire le lavorazioni in tempi diversi.

A tal fine le ditte interessate devono, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, una dichiarazione, in duplice esemplare, indicante il prodotto che intendono sottoporre alla lavorazione. Uno degli esemplari, vistati dall'Istituto stesso, è restituito alla ditta produttrice o confezionatrice.

Gli involucri usati per la vendita della « mannite da succhi zuccherini » e della « mannite sintetica da glucosio » devono essere di colorazione diversa da quella usata dallo stesso fabbricante per la « mannite pura da manna ».

Z A C C A R I . Per le considerazioni espresse durante la discussione generale, propongo la soppressione dell'articolo.

D I R O C C O . A mio avviso tutto quanto concorre ad assicurare l'efficacia del provvedimento deve essere mantenuto. Approvando l'articolo 3, noi avremmo, in effetti, già provveduto a tutelare sufficientemente i consumatori, i quali potrebbero tranquillamente acquistare il prodotto desiderato in base alle denominazioni riportate sugli involucri; ma, poichè l'uomo non si è ancora del tutto svincolato dal... peccato originale, potrebbe anche accadere che in un involucro recante l'indicazione « mannite pura da manna » fosse contenuta mannite artificiale... Cosa che non può invece essere possibile se si effettuano le lavorazioni dei diversi prodotti in tempi diversi. È quindi necessario evitare qualsiasi commistione, altrimenti il prodotto naturale non sarà tutelato che assai debolmente.

Ritengo, peraltro, che uno stabilimento non debba incontrare grandi difficoltà nell'effettuare le preparazioni in tempi diversi. Si tratta di procedimenti assai differenti l'uno dall'altro, applicabili ognuno a materie prime conservabilissime; ragione per cui l'applicazione della norma in esame non appare affatto impossibile. In ogni caso si può stabilire che le disposizioni del presente provvedimento entreranno in vigore dopo un certo periodo di tempo dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale,* in modo da sgombrare il terreno da tutto ciò che potrebbe arrecare un danno agli interessi degli industriali.

Per quanto riguarda la colorazione degli involucri, credo sia senz'altro molto più semplice distinguere i diversi prodotti dalla diversità di colore anzichè dalla semplice indicazione scritta. A tutti noi è capitato di acquistare un medicinale e di accorgerci successivamente che non si trattava di quello desiderato; esistono infatti dei prodotti che, pur avendo la stessa denominazione, presentano differenze notevoli l'uno dall'altro quanto alla composizione.

Sono pertanto contrario all'emendamento soppressivo proposto dal collega Zaccari.

D E S A N A . Sono d'accordo col collega Di Rocco per quanto riguarda le diverse colorazioni, ma debbo manifestare qualche perplessità circa la norma riguardante le lavorazioni in tempi diversi.

Bisogna tener presente che, sia nel caso di mannite pura sia nel caso di mannite sintetica, si tratta sempre di prodotti provenienti dalla lavorazione di materie prime riguardanti l'agricoltura; quindi distinguendo i vari tipi di mannite non si esula dagli interessi dell'agricoltura, ma si va forse al di fuori degli interessi delle particolari zone contemplate dal provvedimento. Il problema va quindi studiato a fondo, per evitare che eventuali rimostranze provenienti dalle zone interessate ci costringano a tornare, in un secondo tempo, sull'argomento, come è accaduto già in altri casi.

C A R E L L I . Evidentemente l'articolo 6 rappresenta la base del provvedimento, e la sua soppressione non avrebbe altro risultato che quello di permettere possibili deviazioni dai dettami della legge.

Mi sembra, d'altronde, che le lavorazioni distinte non possano recare del danno agli industriali interessati. L'unico punto debole della questione potrebbe essere rappresentato dall'applicazione immediata della norma; ma se noi, come accennava il collega Di Rocco, lasciassimo un periodo di tempo agli interessati per la sistemazione dei loro stabilimenti in osservanza alla norma stessa, ogni dubbio sarebbe facilmente superato.

Com'è noto, la mannite sintetica si ottiene per idrogenazione del mannosio, mentre la mannite pura si ottiene per soluzione della manna in acqua e per decantazione successiva. Oltretutto, quindi, gli impianti occorrenti per i due procedimenti sono differenti l'uno dall'altro, e la lavorazione in tempi diversi potrebbe avere luogo agevolmente.

Sono pertanto contrario alla soppressione dell'articolo, concordando col senatore Di Rocco anche per quanto riguarda la questione delle varie colorazioni degli involucri.

F E R R A R I . Concordo anch'io con quanto ha sostenuto il collega Di Rocco. Ritengo però che il miglior sistema per ovviare agli eventuali inconvenienti che potrebbero

derivare dall'applicazione del primo comma dell'articolo sarebbe quello di sostituire la disposizione contenuta nel secondo comma con un'altra che obbligasse gli industriali a denunciare all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, prima di introdurre la materia prima nello stabilimento, la qualità e la quantità di tale materia che intendono sottoporre alla lavorazione. In questo modo i tempi si scinderebbero egualmente, ma, anzichè prima dell'inizio della lavorazione, prima dell'immissione nello stabilimento della materia prima.

D I R O C C O . Non so se questo sarebbe possibile e, comunque, in tal modo non si risolverebbe il problema di concedere agli industriali in questione il tempo per sistemare i loro stabilimenti.

D'altronde, mentre il sistema prescritto dall'articolo è — come ho già detto — senz'altro effettuabile, quello proposto dal collega Ferrari potrebbe dar luogo ad inconvenienti assai più gravi di quelli paventati per l'altro. È bene quindi lasciare le cose come stanno, ricorrendo magari, ripeto, alla concessione — ai fini dell'applicazione della norma — di un periodo di tempo superiore a quello previsto.

F E R R A R I . A me sembra che possa costituire una più efficace garanzia l'obbligo della denunzia dell'immissione della materia prima nello stabilimento, di volta in volta.

D I R O C C O . Bisogna considerare che l'industriale fa la provvista di materia prima nel momento in cui gli è possibile, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie od anche alla disponibilità della materia prima medesima; a tal fine eseguirà dei calcoli, che non sempre si riveleranno esatti, sulla quantità da introdurre nello stabilimento. L'applicazione della norma proposta dal collega Ferrari sarebbe pertanto assai difficoltosa, e lo scopo di evitare le sofisticazioni non verrebbe quindi raggiunto.

F E R R A R I . Nulla vieta all'industriale di fare la sua provvista di materia prima nel momento che ritiene più adatto. La dichiarazione all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi dovrebbe avere luogo solo al momento dell'immissione nel magazzino.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A mio avviso la comunicazione proposta dal senatore Ferrari non esclude quella prevista dal testo governativo.

D I R O C C O . Non vorrei che il provvedimento divenisse troppo ... fiscale.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei anzitutto pregare il senatore Zaccari di voler considerare che ci muoviamo in un campo in cui le frodi non si possono accertare con nessun sistema, ragione per cui è necessario usare metodi di controllo rigorosi, se si vuole garantire la genuinità del prodotto. Se l'articolo 6 venisse soppresso, sarebbe inutile approvare il provvedimento perchè verrebbe a cadere l'unico sistema di controllo atto ad offrire al consumatore la garanzia dell'osservanza, da parte del produttore, delle regole di onestà e di lealtà commerciale. Prego quindi la Commissione di approvare l'articolo, possibilmente nella stesura originale.

Quanto all'emendamento Ferrari, questo potrebbe essere accettato purchè permanesse anche la norma contenuta nell'articolo. In tal modo, però, come giustamente osservava il senatore Di Rocco, gli industriali sarebbero sottoposti ad un sistema quasi vessatorio.

F E R R A R I In tal caso non insisto nella mia proposta.

Z A C C A R I . Al contrario, io sono costretto ad insistere nella mia proposta di soppressione dell'articolo, per le ragioni già esposte nell'interesse della produzione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Zaccari.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 7.

I produttori di « mannite pura da manna » devono tenere un registro di carico e scarico della manna acquistata e della mannite prodotta. I fogli del registro, numerati progressivamente, constano di due parti, una per il carico della manna introdotta nello stabilimento, con l'indicazione dell'origine e della quantità, l'altra della mannite prodotta e delle partite che escono dallo stabilimento.

Le registrazioni, sia nel carico che nello scarico, devono essere tenute sempre aggiornate.

I suddetti registri devono prima dell'uso essere vidimati dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, e devono essere esibiti, con i documenti giustificativi, ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati del servizio di vigilanza a norma degli articoli 41 e 42 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e degli articoli 87 e 93 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per le violazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano le sanzioni previste dal citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nonchè dal relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 25.000 a lire 200.000.

I proventi di tali sanzioni pecuniarie devono essere versati al capitolo 102 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per la esecuzione delle norme contenute nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei ripetuti regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 10.

La mannite prodotta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere commerciata dai produttori e rivenditori, rispettivamente fino a sei mesi e fino a un anno dopo tale data, senza l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

C A R E L L I . Io propongo la sostituzione dell'articolo con un altro, ispirato all'osservazione del collega Di Rocco e così formulato: « La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Inoltre, l'articolo 10 dovrebbe andare al posto dell'articolo 11.

Con l'emendamento proposto permetteremmo di riordinare tanto il commercio che l'industria della manna che attualmente versano in una gran confusione.

All'articolo 10 è detto che la mannite prodotta anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento può essere commerciata dai produttori e rivenditori rispettivamente fino a 6 mesi e a un anno dopo tale data, e su questo punto, onorevoli senatori, vorrei richiamare la vostra attenzione.

A mio avviso infatti, sarebbe opportuno fissare anche per gli industriali lo stesso termine stabilito per i commercianti, di modo che essi abbiano la possibilità di apportare le necessarie modifiche ai loro impianti.

In tal senso va dunque inteso il mio emendamento. Come faceva rilevare il senatore Zaccari, gli impianti industriali esistenti so-

no organizzati secondo un ciclo di lavoro che deve essere riordinato e diviso in modo da dar luogo a quella lavorazione continua cui pure si è accennato.

In un certo senso, ripeto, con il presente provvedimento veniamo a favorire la sistemazione tecnica dell'industria e l'organizzazione commerciale e pertanto, una volta che si dà tempo un anno ai rivenditori, mi domando perchè non si debba concedere anche agli industriali questo tempo per la revisione tecnica dei loro impianti.

D I R O C C O . Mi pare invece, senatore Carelli, che concedendo anche ai produttori un anno di tempo per smerciare la mannite prodotta anteriormente all'entrata in vigore di questo provvedimento, faremmo cosa sbagliata.

In tal modo gli industriali avrebbero la possibilità di continuare a produrre mannite pura e sintetica aggravando la situazione dei rivenditori, ai quali invece, come secondi intermediari, è giusto dare un certo lasso di tempo perchè possano venderla.

Fra l'altro il periodo fissato dall'articolo 10 a mio avviso è più che sufficiente perchè i produttori possano modificare i loro impianti, e cambiarlo sarebbe, ripeto, fare un grave danno ai rivenditori.

C A R E L L I . I giuristi dicono: *In dubio pro reo.*

Ora, nel caso presente, ci troviamo di fronte ad una particolare situazione di dubbio perchè non sappiamo come l'industriale abbia organizzato la lavorazione nei vari settori della sua produzione. Poichè siamo in questa incertezza sarebbe bene concedere anche a lui un anno di tempo che ci darebbe la massima garanzia che l'applicazione del presente provvedimento sia rispondente ai fini propostici.

Per affrontare il problema con saggezza non bisogna tener distinti i compiti dell'industriale e del commerciante perchè se quest'ultimo deve affrontare la difficoltà della distribuzione del prodotto, il primo deve riorganizzare il suo impianto ai fini di mettere in commercio un prodotto genuino.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi devo dichiarare contrario alla proposta del senatore Carelli in quanto mi risulta che la produzione della mannite, sia che avvenga attraverso il frassino che è la materia prima, sia da glucosio o da succhi zuccherini, si produce sempre attraverso gli stessi macchinari.

Non vedrei pertanto la ragione di accettare l'emendamento del senatore Carelli che sposterebbe l'equilibrio del provvedimento, non trovando nessuna giustificazione dal punto di vista pratico.

Circa le preoccupazioni espresse per i produttori, non vedo dove esse possano essere fondate perchè per gli industriali è previsto un lasso di tempo sufficiente per smaltire tutto il materiale di cui possano essere in possesso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Ricordo in proposito che gli operatori siciliani hanno insistito perchè fossero abbreviati i termini, in quanto, secondo loro, sei mesi e un anno sarebbero periodi già eccessivamente lunghi.

Il Ministero ha comunque tenuto fermi i termini fissati nel provvedimento convinto che siano atti a garantire tanto i produttori che i commercianti nella situazione in cui si troveranno al momento dell'entrata in vigore della legge.

C A R E L L I . Il dubbio sorge nei tecnici. Pur sapendo che la produzione della mannite da manna avviene attraverso la diluizione e soluzione in acqua, sia essa calda o fredda e non in alcool che difficilmente scioglie la manna, e che la sintesi della mannite da mannosio avviene per idrogenazione del mannosio — che è uno zucchero come un altro —, dobbiamo tener presente che questi due procedimenti, sintesi da mannosio e produzione da manna, sono in realtà diversi come è diversa la produzione di mannite da succo di barbabietole.

Mi pare pertanto che i tre procedimenti di produzione della mannite da barbabietole, da mannosio e da manna siano da tener distinti in partenza anche se alla fine i prodotti si identificheranno.

Ecco perchè per dar modo agli industriali di ordinare i propri impianti in funzione

omogenea e non eterogenea, ho presentato il mio emendamento. Come ho già detto, non si dovrebbero creare distinzioni tra il settore commerciale e quello produttivo anche perchè, a mio avviso, quest'ultimo si trova in una situazione più pesante rispetto al primo.

Se poi alla Commissione sembrasse più opportuno fissare per entrambi i settori il termine di sei mesi anzichè di un anno, come da me proposto, potrei accettare questa correzione purchè l'articolo 10 fosse sostituito dal mio emendamento.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi dichiaro nuovamente contrario a questo emendamento perchè con la sua accettazione complicheremmo inutilmente le cose danneggiando proprio coloro che vogliamo aiutare.

Cosa si prefigge l'articolo 10? Di evitare ogni danno ai produttori e rivenditori che vengono sorpresi, all'entrata in vigore di questo provvedimento, ancora in possesso di quantitativi di mannite.

Si è pertanto data la possibilità agli industriali e ai commercianti di smerciare tale prodotto rispettivamente in sei mesi ed un anno, di modo che quei rivenditori che acquisteranno mannite avranno poi altri sei mesi per cederla al minuto.

Se si stabilisse uno stesso periodo di tempo per i due settori creeremmo, lo ripeto, una situazione di danno per i commercianti, perchè, se il produttore può vendere fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento come il rivenditore, chi la comprerà la mannite da quest'ultimo?

Per queste considerazioni pregherei il senatore Carelli di non insistere nel suo emendamento che, se accettato, determinerebbe una situazione di disagio.

C A R E L L I . Dopo quanto detto dall'onorevole Sottosegretario, poichè è anche mio desiderio veder rapidamente approvato questo provvedimento, non insisto nella mia proposta.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 11.

È abrogato il decreto-legge 8 marzo 1937, n. 529, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1287, riguardante la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari